

*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, *Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura"*;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretariato generale n. 715 del 03 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 17 luglio 2023 al n. 2069;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Vista la nota prot. 7680 del 25/05/2021 da parte del Comune di Monte San Vito (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 1953 del 27/05/2021) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per gli immobili denominati "**Monastero della SS. Concezione**" e "**Chiesa della SS. Concezione (Chiesa dei Caduti di guerra)**" siti a Monte San Vito (AN), come di seguito descritti e di proprietà dello stesso ente;

Visto il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 14043 del 07/12/2023 (acquisito al protocollo



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

d'Ufficio n. 4318 del 07/12/2023) dal quale si rileva la **sussistenza dell'interesse storico-architettonico** del complesso costituito dai due immobili sopra citati, proponendo l'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Codice dei Beni Culturali, per le motivazioni di cui all'allegata relazione storico – artistica – architettonica;

Visto il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro – Urbino, dal quale si rileva che l'immobile non è di interesse archeologico diretto, ma di competenza per le opere di sottosuolo in quanto *“Il Complesso ricade all'interno del centro abitato di età medievale e rinascimentale. Inoltre, vista la presumibile presenza di strutture sepolcrali entro la chiesa e nelle immediate vicinanze e non potendo escludere che si conservino strutture e fasi di età precedente, si richiede che, nel caso di interventi di ristrutturazione o restauro, qualora si prevedano opere che riguardino il sottosuolo, il progetto sia preliminarmente sottoposto all'esame della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino per le prescrizioni di competenza;”*

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 11 dicembre 2023 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta di verifica positiva di interesse culturale dell'immobile di cui trattasi, formulata della Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il complesso:

Denominazione	Complesso della SS. Concezione costituito dalla Chiesa della SS. Concezione (o Chiesa dei Caduti di guerra) e dal Monastero.
Comune	Monte San Vito (AN)
Provincia	Ancona
Nome strada/n. civico	Via Nello Congiu, 3-5-7-9.
Distinto al C.F.	Foglio n. 10 (C.F.) part. 299 subb. 16 - 17 (Chiesa) – 25bcnc – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51bcnc – 52bcnc – 53bcnc - 54bcnc – 55bcnc – 56bcnc – 57 – 58 Foglio n. 10 (C.T.) part. 299
Confinante con	Foglio 10 partt. 1505 – 301 – Via Nello Congiu - part. 550

presenta interesse storico-architettonico ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Art. 1 Il complesso denominato “**Complesso della SS. Concezione costituito dalla Chiesa della SS. Concezione (o Chiesa dei Caduti di guerra) e dal Monastero**”, come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è **dichiarato di interesse storico-architettonico** ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

Art. 2 La relazione storico - artistica - architettonica (all.1) e la planimetria catastale (all.2) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Art. 3 Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene; sarà poi trascritto presso l’Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, a cura del Soprintendente ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 42/2004 ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell’articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto. E’ inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale *ad interim*

Arch. Cecilia Carlorosi